Richiesta autorizzazione al trasferimento dei locali farmacia nell'ambito della sede farmaceutica di pertinenza.

Marca da bollo € 16,00

(solo sulla domanda da inoltrare al Comune) Al Sig. Sindaco del Comune di

Direttore Generale

Azienda sanitaria Friuli Occidentale Via della Vecchia Ceramica n. 1 33170 – PORDENONE

Pec: asfo.protgen@certsanita.fvg.it

- Direttore SC Assistenza Farmaceutica
- Dipartimento di Prevenzione (DP-ISP, DP-IAN, DP-VET)

La/II sottoscritta/o dr.ssa/dr.

RICHIEDENTE				
Cognome	Nome			
BRANCHINI	MARCO			
nata/o a	Prov	il		
BUSTO ARSIZIO	VA	24/07/1984		
CF				
BRNMRC84L24B300C				

Nella propria qualità di titolare/direttore/legale rappresentante della farmacia:

Al

FARMACIA						
Denominazione Farmacia:		CRF				
FARMACIA MADONNA D	ELLE GRAZIE SRL					
Con sede a:						
Comune		Prov.				
PORDENONE		PN				
Via		N.	CAP			
AGOSTINO GEMELLI		5	33170			
Sede n.	P.IVA		PEC			
8	01929350930		farmaciamadonnadellegraziesrl@legalmail.it			

CHIEDE

ai sensi della Legge 2 Aprile 1968, n.475 e s.m.i. l'autorizzazione a:

TRASFERIMENTO DEI LOCALI DELLA FARMACIA suddetta nella nuova sede, sita al seguente indirizzo:

Comune	Prov.	6	
PORDENONE	PN		
Via	N.	CAP	
VIALE TREVISO	3	33170	
presumibilmente a far data dal		e e	
09/10/2023			

a tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.45 in caso di falsità contenute in dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà,

DICHIARA

- che la nuova localizzazione della sede farmaceutica rispetta, ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 475/68 così come modificato dall'art. 1 della Legge n. 362/91, una distanza con le altre farmacie limitrofe esistenti, non inferiore ai 200 ¹ metri misurabili per la via pedonale più breve tra soglia e soglia, cioè tra le rispettive porte di accesso;
- che la nuova localizzazione della sede farmaceutica sopra indicata rientra nell'ambito territoriale della sede per la quale è stata concessa l' autorizzazione;
- di essere a conoscenza che l'avvio dell'attività e' subordinata all'ispezione della Commissione di vigilanza delle farmacie ex art.40 LR 43/1981, ai sensi dell'art. 111 del R.D. 1265/34;

CHIEDE

inoltre, che la presente domanda <u>venga pubblicata per quindici giorni consecutivi</u> all'albo delle **Amministrazioni di cui all'indirizzo (Azienda Sanitaria e Comune)**, come previsto dall'art.1 della L. 475/68 (come modificato dall'art.1 della L. 362/91).

Si allegano alla presente istanza:

- planimetria dei nuovi locali datata e firmata in originale dal tecnico abilitato, (in scala 1:100), con indicati i rapporti aereo-illuminati, le destinazioni d'uso dei singoli locali, le sezioni, l'arredo;
- Certificato di agibilità rilasciato dal comune o domanda presentata in comune per la verifica dell'attestazione attraverso il silenzio assenso²³;
- copia del documento di riconoscimento del/della richiedente.

Dichiaro inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n.196/03 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data	Timbro/Firma (
28/08/2023	Markon

Nota informativa:

¹ La distanza non deve essere inferiore ai 3.000 metri se la sede farmaceutica è stata istituita ai sensi dell' art. 104 del Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, che recita: "Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, quando particolari esigenze dell'assistenza farmaceutica in rapporto alle condizioni topografiche e di viabilità lo richiedono, possono stabilire, in deroga al criterio della popolazione di cui all'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, sentiti l'unita' sanitaria locale e l'ordine provinciale dei farmacisti, competenti per territorio, un limite per il quale la farmacia di nuova istituzione disti almeno 3.000 metri dalle farmacie esistenti anche se ubicate in comuni diversi. Tale disposizione si applica ai comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti e con il limite di una farmacia per comune."

 $^{^2}$ Trascorsi 30 gg dalla ricezione della domanda, l'agibilità si intende attestata nel caso sia stato rilasciato il parere dall'Azienda Sanitaria, qualora previsto dalla legge. In caso di autocertificazione, il termine per la formazione del silenzio assenso è di 60 gg. 3 Riferimenti normativi: L. R. 19/2009 artt. 27-28, D.M. n. 37 del 22/1/2008 art. 9 (certificato di agibilità a seguito di dichiarazione conformità impianti utilizzati), D.P.Reg. n. 18/Pres. del 20/1/2012 art. 4 (criteri per il rilascio del certificato di agibilità). 02 - Mod. trasferimento locali - Rev. del 19/08/2022